



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'

E DEI TRASPORTI

via Leonardo da Vinci, 161

90145 **PALERMO**

www.regione.sicilia.it/infrastrutture

PEC: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

IL DIRIGENTE GENERALE

Palermo Prot. n. 38384 del 06 / 10 /2025

Allegati n.

Al Servizio 1 del DIMT
All'Area 1 del DIMT
Loro sedi

OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

Circolare sui servizi di autolinee di trasporto urbano.

Premesso quanto segue:

La L. R. 4 giugno 1964, n. 10, dispone all'art. 1 che:

- è devoluta alle amministrazioni comunali la potestà in ordine alla concessione dei pubblici servizi di autolinee di trasporto, quando la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio del comune;
- la stessa potestà è devoluta alle predette amministrazioni, allorché il servizio di trasporto, diretto a collegare località dello stesso comune, debba effettuarsi mediante attraversamento di zone ricadenti in territorio di comuni limitrofi;
- per l'istituzione di fermate in tali zone, occorre l'adesione della giunta municipale del comune interessato;
- le suddette concessioni per l'impianto e l'esercizio dei servizi anzidetti sono accordate previo parere tecnico dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, (ora Servizio 1 del Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti) e, allorché si tratta di autolinee, preceduto dalle riunioni istruttorie;

-le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi sono impartite sentito l'Ispettorato della motorizzazione civile (ora Servizio 1 del Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti), il cui parere è vincolante per quanto attiene alla sicurezza dell'esercizio;

-spetta all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti (ora Assessorato delle infrastrutture e della mobilità) la vigilanza sullo svolgimento dei servizi predetti.

La Legge 31 gennaio 2024, n. 3 all'art. 99, rubricato "Disposizione in materia di trasporto pubblico nei comuni turistici" dispone che:

-le singole tratte afferenti ai servizi di trasporto pubblico locale urbano affidati da parte dei comuni turistici, così come classificati ai sensi del decreto dell'Assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo 2 marzo 2023, n. 188 e successive modificazioni, possono essere prolungate nei comuni limitrofi con autorizzazione al carico e scarico passeggeri da e per i medesimi comuni turistici che si assumono gli eventuali maggiori oneri.

La L. R. N. 68 del 14-06-1983 "Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori" all'ARTICOLO 35, dispone che:

- i comuni contigui alle città di Catania, Messina e Palermo, che gestiscono servizi di trasporto pubblico o urbano a mezzo di aziende municipalizzate, sono autorizzati a stipulare convenzioni con le predette aziende al fine di realizzare collegamenti ad elevata frequenza con prevalenti caratteristiche di servizio urbano tra il capoluogo e i comuni medesimi. Il provvedimento di concessione dei predetti servizi è adottato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti (ora Assessorato delle infrastrutture e della mobilità), previo accertamento della sussistenza delle caratteristiche sopra indicate.

Le suddette norme, vanno ora lette all'interno di leggi quadro nazionali ed europee, successivamente introdotte, quali

il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che dispone tra l'altro

-Articolo 3, Contratti di servizio pubblico e norme generali

-Articolo 4, Contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e delle norme generali

-Articolo 5, Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico.

Il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, per le parti applicabili al servizio di TPL.

Quanto sopra per significare l'insufficienza delle vecchie autorizzazioni ad estendere le singole tratte afferenti ai servizi di trasporto pubblico locale urbano nei comuni limitrofi per poter esercitare un esteso servizio di linea nel territorio del comune contermini, in assenza peraltro di un regolare affidamento (configurandosi tra l'altro come servizio di trasporto pubblico locale extraurbano).

Si significa altresì, che la Regione Siciliana, autorità competente, ha concesso ad operatori (scelti con gara pubblica) un diritto di esclusiva con compensazione a fronte dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico di tratte extraurbane sottoscrivendo i relativi contratti di servizio pubblico.

Premesso quanto sopra, ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative ai servizi di linea comunali che comportino lo sconfinamento del territorio, si dispone quanto segue:

IL Servizio 1 del Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti proporrà al Dirigente Generale le autorizzazioni di trasporto pubblico locale esteso a comuni contermini che siano conformi ai seguenti punti:

- 1) Le autorizzazioni possono essere concesse esclusivamente in assenza di analoghi servizi di trasporto pubblico locale extraurbano affidato con diritto di esclusiva dalla Regione Siciliana;
- 2) Le autorizzazioni possono essere concesse solo in presenza di valido atto di affidamento del Servizio urbano;
- 3) Le autorizzazioni possono essere concesse limitatamente allo scopo di consentire all'utente di pervenire ad una sola utile fermata nel Comune limitrofo;
- 4) I Servizi in questione dovranno essere eseguiti con idonei mezzi di trasporto nella quale sia garantita (come è ovvio) la sicurezza dell'utente, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980, della normativa in materia di uso e destinazione degli autobus (D.M. 23.12.2003) e circolari regionali in materia di trasporto di persone in piedi;
- 5) Le autorizzazioni già concesse in difformità della presente circolare dovranno essere modificate entro il 31/12/2025;
- 6) I prezzi applicati dovranno essere desunti dall'apposito decreto Assessoriale.

Data la valenza generale della presente circolare se ne dispone la pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti.

Il Dirigente Generale

Salvo Lizzio